



**Comune di MONTELUPONE**

# **BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017**

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA**

## Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA .....	2
Cenni sulle finalità del bilancio consolidato.....	2
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.).....	3
Area di consolidamento: criteri generali per l'individuazione dei soggetti .....	5
Gap e Area di consolidamento del Comune di MONTELUPONE .....	5
Le fasi preliminari al consolidamento.....	10
Procedura e metodi di consolidamento.....	11
Eliminazione delle operazioni infragruppo .....	12
Andamento della gestione economica bilancio consolidato al 31.12.2017 .....	14
Conto economico consolidato riclassificato .....	14
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile .....	14
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	14
Perdite ripianate dalla capogruppo .....	14
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017 .....	15
Introduzione .....	15
Criteri di valutazione delle voci di bilancio .....	15
Immobilizzazioni Immateriali .....	15
Immobilizzazioni materiali .....	16
Operazioni di locazione finanziaria (leasing).....	17
Crediti .....	17
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .....	18
Debiti .....	18
Composizione delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "Altri accantonamenti" .....	18
Fondi per rischi e oneri .....	18
Imposte sul reddito .....	19
Riconoscimento ricavi .....	19
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi .....	19
Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo .....	20
Elisioni delle Partecipazioni Comune di MONTELUPONE .....	21
Risultato economico Consolidato .....	21

## RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

La presente relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della nota integrativa, correda il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 rispettando le disposizioni del D. Lgs. 118/11, e, ove necessario, il Codice Civile e i Principi Contabili Nazionali (OIC).

### Cenni sulle finalità del bilancio consolidato

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione.

Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle Regioni e degli Enti Locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati,...".

Successivamente, il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 regolando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolate, Unioni di Comuni ed Enti Strumentali delle Amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147-quater e disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori, che hanno dato già attuazione alla normativa, ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali l'obbligo è posticipato di un anno;
- redazione seguendo gli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione).

Il Comune, in qualità di, ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

### **Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)**

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo costituito attraverso l'aggregazione dei bilanci d'esercizio delle partecipate dopo una opportuna elisione delle operazioni infragruppo, redatto dalla capogruppo. Attraverso il Bilancio Consolidato viene rappresentata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo. Il bilancio consolidato è in grado di fornire informazioni sul patrimonio e sui risultati economici del gruppo pubblico locale. Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del Bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica .

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'ente. Ci si riferisce, in tal modo, ad una nozione di controllo sia di "diritto", sia di "fatto" e siai "contrattuale" al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione; pertanto, come prima attività, è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente il legame esistente tra la singola società e la capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 dell'Allegato A/4 al D. Lgs. 118/2011.

L'amministrazione pubblica deve predisporre **due elenchi separati**:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica**, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società incluse nell'**Area di Consolidamento**.

Costituiscono componenti del *Gruppo amministrazione pubblica*, secondo quanto previsto dall'Allegato 4/4 del DLGS 118/11:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capo- gruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
  - c) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo. L'art. 11-quinquies del D. Lgs. 118/11, introdotto con l'art. 1, c. 1, lettera n) del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 afferma che per società partecipata da un ente locale si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale

partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dall'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc) e verificare il grado di controllo.

### **Area di consolidamento: criteri generali per l'individuazione dei soggetti**

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato prevede che gli Enti e le Società compresi al suo interno, possano non essere inseriti *nell'Area di consolidamento*, nei casi di:

- 1) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, escluso il caso delle società in house che vanno comunque consolidate.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

- 2) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

### **Gap e Area di consolidamento del Comune di MONTELUPONE**

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo di cui sopra, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Municipale.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario salvo il caso dell'affidamento diretto. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata escluso il caso delle società in house che vanno comunque consolidate .

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo precedente, l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 110 del 02/08/2018, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- L'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- L'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.



Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati con riferimento ai dati alla fine dell'esercizio 2017 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva è inserita nel presente allegato al bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il GAP) devono essere inclusi:

- Gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- Gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- Le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita un'influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- Le società partecipate (intese come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

*Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):*

Società	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni di rilevanza ai fini del GAP e del perimetro
CO.SMA.RI. SRL	1,08	100	<i>Rientra nel GAP</i> in quanto società totalmente pubblica ex art.11 quinquies comma 3 e risulta RILEVANTE per il perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società in house
Centro Marche Acque SRL	4,03	100	<i>Rientra nel GAP</i> in quanto società totalmente pubblica ex art.11 quinquies comma 3 e risulta RILEVANTE per il perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società in house
Società per l'Acquedotto del Nera spa	1,37	100	<i>Rientra nel GAP</i> in quanto società totalmente pubblica ex art.11 quinquies comma 3 e risulta necessario aggiornare la valutazione di rilevanza sulla base del bilancio d'esercizio 2017

Farmacia San Firmano Srl	51,00	51,00	<i>Rientra nel GAP</i> in quanto società controllata dall'Ente ex art.11 quater comma 1 e risulta RILEVANTE per il perimetro di consolidamento
TASK SRL	0,024	100	<i>Rientra nel GAP</i> in quanto società totalmente pubblica ex art.11 quinques comma 3 e risulta RILEVANTE per il perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società in house

Il secondo elenco (Enti nell'area di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco eliminando:

- Gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori ad 1%;
- Gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Considerato che si è reso necessario, sulla base del punto 3.1 lett.a) ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i., alla valutazione di rilevanza sulla base dei bilanci d'esercizio 2017 della Società per l'acquedotto del Nera, che rientra nel GAP, ma non è società in house, come si rileva dalla delibera di Consiglio n.21 del 28/09/2017, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che le soglie di irrilevanza relative all'esercizio 2017, desunte dal Rendiconto approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 27/04/2018, sono le seguenti:

Parametro	Dati comune di Montelupone Rendiconto 2017	10% (soglia di irrilevanza)
TOTALE DELL'ATTIVO	23.050.459,38	2.305.045,93
PATRIMONIO NETTO	14.165.546,70	1.416.554,67
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	3.269.918,84	326.991,88

In base alle soglie di irrilevanza, le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) che non rientrano nel perimetro di consolidamento sono le seguenti partecipate:

Società	Quota percentuale posseduta	Parametro	soglia 10%	Valore società	Incidenza valori societari < 10% della soglia	Consolidamento
Società per l'acquedotto del	1,37	TOTALE DELL'ATTIVO	2.305.045,93	52.508.751,00	NO	SI

nera	PATRIMONIO NETTO	1.416.554,67	23.299.737,00	NO
	TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	326.991,88	1.671.297,00	NO

Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2017 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part	Società a capo di un gruppo
CO.SMA.RI. SRL	Gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 - Macerata	Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 del D.Lgs.118/2011)	1,08	NO
Centro Marche Acque SRL	Gestione del servizio idrico integrato -una delle tre affidatarie del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ATO 3 - Macerata	Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 del D.Lgs.118/2011)	4,03	SI'
Società per l'Acquedotto del Nera spa	Costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico da parte dei rispettivi Comuni soci,	Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 del D.Lgs.118/2011)	1,37	NO
Farmacia San Firmano Srl	Gestione della farmacia	Società partecipata (art.11-quater comma 1 del D.Lgs.118/2011)	51	NO
TASK SRL	Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico	Società partecipata (art.11-quinquies comma 3 del D.Lgs.118/2011)	0,024	NO

### Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto ad impartire ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei

tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

### **Procedura e metodi di consolidamento**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Il metodo di consolidamento integrale consiste nel sommare gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci delle aziende incluse nell'area dell'amministrazione pubblica, eliminando opportunamente le operazioni infragruppo.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D. Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

### **Eliminazione delle operazioni infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando a evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto a un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa a operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

L'ente ha provveduto alle seguenti rettifiche da operazioni infragruppo:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'eliminazione del valore dei crediti e debiti reciproci;
- l'eliminazione del valore dei contratti di servizio tra capogruppo e partecipate che costituiscono costi e ricavi reciproci.

### **Andamento della gestione economica bilancio consolidato al 31.12.2017**

#### **Conto economico consolidato riclassificato**

Il Conto Economico riclassificato del Gruppo per l'esercizio 2017 è allegato alla relazione.

### **Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile**

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, poiché rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Non sussistono rischi finanziari.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio.

### **Perdite ripianate dalla capogruppo**

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

ooooo

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2017

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017****Introduzione**

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni minimali richieste dalla normativa. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione economico-finanziaria del gruppo.

**Criteri di valutazione delle voci di bilancio**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come risulta di seguito si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune capogruppo. Il Principio contabile sperimentale per il Bilancio Consolidato afferma che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difforni sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. L'omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere realizzata progressivamente nel tempo.

**Immobilizzazioni Immateriali**

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.



Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo storico delle stesse è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramenti a immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

### **Immobilizzazioni materiali**

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

#### *Beni demaniali:*

- Strade, ponti e altri beni demaniali 2%

#### *Beni mobili:*

- Terreni 0%
- Fabbricati 3%
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

Per quanto riguarda le società consolidate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al valore di perizia rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione rappresentato dalle aliquote sotto riportate. Non si è ritenuto necessario procedere alla rivalutazione dei terreni e dei fabbricati in quanto si ritiene che il valore indicato in bilancio, in quanto desunto da una stima peritale recente, non si discosti sostanzialmente dal valore di mercato.

Per i cespiti esistenti alla data del 31/12/1995 si è proceduto con l'applicazione del criterio del valore corrente di utilizzo.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Pur essendo state utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.lgs 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalla società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

### **Operazioni di locazione finanziaria (leasing)**

Nessuna delle società partecipate incluse nell'area di consolidamento presenta al 31/12/2017 operazioni di leasing finanziario.

### **Crediti**

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per le società consolidate i crediti sono esposti al valore nominale, che si è ritenuto coincida con il valore presunto di realizzo.

**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Nei bilanci di Comune capogruppo, al 31.12.2017, non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

**Debiti**

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento sono esposti al loro valore nominale.

**Composizione delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "Altri accantonamenti"**

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

Per quanto concerne le società partecipate i ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile).

**Fondi per rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

**Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

**Riconoscimento ricavi**

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

**Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi**

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- Al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- Al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- Al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

**Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare tra i saldi non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica".

Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

**Elisioni delle Partecipazioni Comune di MONTELUPONE**

Relativamente a tale aspetto, sono state eliminate le partecipazioni nelle imprese incluse nell'Area di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. Più precisamente è stata elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione nella Società stessa.

Nella redazione del bilancio consolidato del Comune di MONTELUPONE si è proceduto a consolidare le società COSMARI SRL, CENTRO MARCHE ACQUE SRL, SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA - S.A.N. SPA, FARMACIA SAN FIRMANO SRL, TASK SRL tramite il metodo proporzionale ed integrale. Tutti i valori di seguito elencati sono stati quindi inseriti tenuto conto della quota di partecipazione che il Comune detiene in ognuna di esse.

Le elisioni economiche:

- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dal pagamento delle fatture per servizi resi dalle società partecipate nei confronti della capogruppo

Le elisioni patrimoniali:

- Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune capogruppo nelle società consolidate ed eliminazione nel patrimonio netto delle partecipate; le differenze da consolidamento sono state inserite nelle riserve da capitale e da rettifiche da consolidamento nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- Eliminazione nell'attivo patrimoniale dei crediti delle società partecipate verso il Comune capogruppo e conseguentemente nel passivo dello Stato Patrimoniale si è andato a rettificare l'importo dei Debiti verso fornitori ;

**Risultato economico Consolidato**

Il risultato economico complessivo dopo le operazioni di consolidamento è positivo ed ammonta ad **€ 281.704,06**

ooo

Il presente documento-relazione sulla gestione (che include la nota integrativa), unitamente allo Stato patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato, a cui va allegato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

COMUNE DI MONTELUPONE, 28/08/2018